

## ATTI DELLA SANTA SEDE

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Orientamenti per una pastorale degli Zingari*, 8 dicembre 2005, in *People on the move* n. 100 (Suppl) aprile 2006) (\*).

### PRESENTAZIONE

Con la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*<sup>(1)</sup>, Giovanni Paolo II affidò al Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti il compito di «impegnarsi perché nelle Chiese locali sia offerta un'efficace e appropriata assistenza spirituale, se necessario mediante opportune strutture pastorali, sia ai profughi e agli esuli, sia ai migranti, ai *Nomadi* e alla gente del circo». La Chiesa, pertanto, ritiene che gli *Zingari* abbiano bisogno di una pastorale specifica, diretta alla loro evangelizzazione e promozione umana.

Se — per quanto riguarda l'adempimento di questo compito — prendiamo in considerazione solo il passato recente, ricordiamo per importanza il V Congresso Mondiale della Pastorale degli Zingari<sup>(2)</sup>, svoltosi a Budapest nel 2003 e organizzato dal nostro Dicastero. Esso diede l'opportunità di ampliare ed approfondire gli aspetti teologici ed ecclesiologici di un tale ministero. Dopo di allora, i *Lineamenta* del presente documento sono passati tra le mani di esperti, compresi alcuni Zingari, Operatori pastorali, Vescovi e, naturalmente, anche i nostri Membri e Consultori. Alla fine, vari Dicasteri della Curia Romana hanno potuto esaminare il testo e presentare le loro osservazioni, in modo tale da situare questa pastorale specifica nella più ampia cornice della missione universale della Chiesa.

La necessità di *Orientamenti* era evidente fin dall'inizio dell'opera di rinnovata evangelizzazione, ma solo ora è maturo il tempo per questa pubblicazione. Il Documento si rivolge comunque non solo a co-

---

(\*) Vedi, alla fine del documento, *nota* di E. BAURA, *Aspetti giuridici della pastorale per gli zingari*.

(1) GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, art. 150, § 1: *AAS* LXXX (1988), 899.

(2) V Congresso Mondiale della Pastorale per gli Zingari, in *People on the Move* XXXV (2003), n. 93 Supplemento.

loro che sono coinvolti — Zingari e non — in questo specifico campo pastorale, ma anche alla Chiesa tutta (cfr *Orientamenti* 4).

Sebbene si riferisca agli *Zingari* (Rom, Sinti, Manouches, Kalé, Gitani, Yéniches, ecc.), il Documento è ugualmente valido, *mutatis mutandis*, anche per altri gruppi di nomadi, che condividono condizioni simili di vita. Ad ogni modo, il nomadismo non è l'unica caratteristica degli Zingari, anche perché molti di essi sono ora sedentarizzati, in maniera permanente o semi-permanente. Per loro è da considerarsi, in effetti, la diversità etnica, la cultura e le antiche tradizioni. Perciò i Pastori delle Chiese locali delle Nazioni in cui gli Zingari vivono potranno trovare ispirazione pastorale in questi *Orientamenti*, ma dovranno adattarli alle circostanze, alle necessità ed esigenze di ciascun gruppo (*ib.* 5).

Desideriamo d'altra parte ricordare subito che molti sono i segni di evoluzione positiva nel modo tradizionale di vivere e pensare degli Zingari, come il crescente desiderio di istruirsi e ottenere una formazione professionale, la maggiore consapevolezza sociale e politica, che si esprime nella formazione di associazioni e anche di partiti politici, la partecipazione nelle amministrazioni locali e nazionali in alcuni Paesi, l'accresciuta presenza della donna nella vita sociale e civile, l'aumentato numero di vocazioni al diaconato permanente, al presbiterato e alla vita religiosa, ecc. In questa prospettiva, è consolante tener presente il contributo, nei passati decenni, della promozione sociale e della pastorale specifica intrapresa dalla Chiesa Cattolica, in particolare grazie agli stimoli di Paolo VI e Giovanni Paolo II. Fu certo, poi, con orgoglio collettivo che, il 4 maggio 1997, gli Zingari assistettero alla beatificazione del martire spagnolo Zeffirino Giménez Malla<sup>(3)</sup>, primo Zingaro nella storia della Chiesa ad essere elevato agli onori degli altari (*ib.* 21).

«Dalla nascita alla morte, la condizione di ciascun individuo è quella dell'*homo viator*»<sup>(4)</sup> — ha affermato il Servo di Dio Giovanni Paolo II —, e ciò è espresso, come un'icona, nel tipo di vita degli Zingari. Eppure v'è indifferenza o opposizione nei loro riguardi; si passa dai pregiudizi abituali a segni di rifiuto che, spesso, non suscitano reazioni o proteste da parte di coloro che ne sono testimoni. Ciò ha causato indicibili sofferenze e ha dato luogo a persecuzioni nei loro confronti, specialmente durante il secolo scorso. Ebbene, tale situazione dovrebbe scuotere le coscienze e destare solidarietà verso di essi, mentre la Chiesa riconosce il loro diritto ad avere una propria identità, e si adopera per ottenere una maggiore giustizia verso di essi,

(3) Cfr. ROMUALDO RODRIGO, OAR, *Zeffirino Giménez Malla «El Pelé». Il primo zingaro della storia beatificato*, Roma 1997.

(4) GIOVANNI PAOLO II, Bolla di Indizione del Grande Giubileo dell'Anno 2000 *Incarnationis Mysterium* (29 novembre 1998), n. 7: AAS XCI (1999), 135.

rispettandone essa stessa la cultura e le sane tradizioni. Diritti e doveri, però, sono strettamente legati e quindi anche gli Zingari hanno dei doveri in rapporto alle altre popolazioni.

Questi *Orientamenti* sono, quindi, un segno della preoccupazione della Chiesa per gli Zingari, che abbisognano di una pastorale specifica, attenta alla loro cultura, la quale, ovviamente, deve passare attraverso il mistero pasquale di morte e resurrezione. Ciò è d'altronde necessario per tutte le culture. La storia universale dell'evangelizzazione attesta infatti che la diffusione del messaggio cristiano è stata sempre accompagnata da un processo di purificazione delle culture, visto come una necessaria elevazione. Pertanto, una difesa indiscriminata di tutti gli aspetti della cultura zingara, senza le dovute distinzioni e i relativi giudizi evangelici, non giova. Purificazione, comunque, non significa svuotamento, ma pure una certa integrazione con la cultura circostante: si tratta di un processo interculturale (*ib.* 39). Pertanto, riconciliazione e unione tra Zingari e coloro che non lo sono inducono a una legittima interazione di culture.

Inoltre, l'educazione, la formazione professionale, le iniziative e la responsabilità personali sono requisiti indispensabili per una qualità di vita degna per gli Zingari, elementi tutti di promozione umana. Dovrebbe ugualmente essere promossa nelle comunità zingare l'uguaglianza di diritti fra uomini e donne, con eliminazione di ogni forma di discriminazione; essa esige poi il rispetto della dignità della donna, l'elevazione della cultura femminile e la promozione sociale, senza pregiudicare il forte senso di famiglia presente tra gli Zingari (*ib.* 40). In questo senso, ogni tentativo di assimilazione della loro cultura e una sua dissoluzione in quella maggioritaria, deve essere respinto (*ib.* 53).

In questo contesto il Documento fa presente che se l'avviamento di progetti per la promozione umana è, primariamente, responsabilità dello Stato, può essere conveniente e perfino necessario che la Chiesa sia coinvolta in iniziative concrete in tal senso, dando spazio agli Zingari come protagonisti. Appartiene, invece, alla missione fondamentale della Chiesa informare le istanze pubbliche delle condizioni di disagio di queste popolazioni, mentre va tenuto presente che «lo sviluppo di un popolo non deriva primariamente né dal denaro, né dagli aiuti materiali, né dalle strutture tecniche, bensì dalla formazione delle coscienze, dalla maturazione delle mentalità e dei costumi. È l'uomo il protagonista dello sviluppo, non il denaro o la tecnica»<sup>(5)</sup> (*ib.* 55-56).

Ritornando all'evangelizzazione degli Zingari, essa, in questi *Orientamenti*, appare come missione di tutta la Chiesa, perché nessun cristiano dovrebbe rimanere indifferente di fronte a situazioni di emar-

---

(5) GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica *Redemptoris Missio* (7 dicembre 1990), n. 58: AAS LXXXIII (1991), 306.

ginazione in relazione alla comunione ecclesiale. Ma la pastorale per gli Zingari, proprio per la sua specificità, richiede una formazione attenta e profonda di quanti vi sono direttamente coinvolti, mentre le comunità cristiane devono mostrare un atteggiamento di accoglienza (*ib.* 57). E questa combinazione di specificità e universalità risulta fondamentale.

L'annuncio della Parola di Dio, poi, sarà più facilmente accolto se proclamato da chi ha mostrato solidarietà nei loro confronti in situazioni di vita quotidiana. Inoltre, nella catechesi, è importante includere un dialogo che permetta agli Zingari di esprimere come essi percepiscono e vivono il rapporto con Dio. Perciò, bisognerà tradurre testi liturgici, la Bibbia e libri di preghiera nell'idioma usato dai vari gruppi etnici nelle diverse regioni. Similmente, la musica — molto apprezzata e suonata dagli Zingari — è supporto estremamente valido alla pastorale, da promuovere e sviluppare negli incontri e nelle celebrazioni liturgiche. Lo stesso dicasi di tutti i mezzi audiovisivi della tecnica moderna (*ib.* 60-61).

Inoltre dagli *Orientamenti* risulta che i pellegrinaggi rivestono un'importanza speciale nella vita degli Zingari, in quanto rappresentano opportunità ideali per riunioni di famiglie. Spesso i «luoghi sacri» mete del pellegrinaggio sono, infatti, legati alla storia familiare. Perciò un avvenimento, un voto, un cammino di preghiera, sono vissuti come un incontro con il «Dio del (loro) Santo», che cementa anche la fedeltà di un gruppo. I pellegrinaggi, poi, offrono a chi vi partecipa un'esperienza di cattolicità che porterà dal «Santo» a Cristo e alla Chiesa (*ib.* 70-71).

Nel considerare, infine, il rischio — purtroppo confermato da fatti incresciosi — che gli Zingari cadano vittime delle sette, il Documento esprime la convinzione che i nuovi Movimenti ecclesiali potrebbero svolgere un ruolo particolare in questa pastorale specifica. Con il loro forte senso comunitario e di apertura, la disponibilità e la particolare cordialità dei loro membri, essi dovrebbero infatti offrire accoglienza concreta e favorire altresì l'evangelizzazione. In questo senso, le Associazioni cattoliche di Zingari, tanto nazionali quanto internazionali, possono svolgere un ruolo di particolare rilievo, rimanendo però in costante rapporto e comunione con i Pastori delle Chiese locali e il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti (*ib.* 77-78).

Ci auguriamo che questi *Orientamenti* rispondano alle aspettative di tutti coloro che auspicavano la pubblicazione di un Documento pastorale d'insieme a proposito del ministero a favore dei nostri fratelli e delle nostre sorelle nomadi.

STEPHEN FUMIO Cardinale HAMAO  
*Presidente*

AGOSTINO MARCHETTO  
*Arcivescovo titolare di Astigi*  
*Segretario*



## Premessa

1. La missione affidata da Cristo alla sua Chiesa si rivolge « a tutti gli uomini e popoli, per condurli con l'esempio della vita, con la predicazione, con i sacramenti e con i mezzi della grazia, alla fede, alla libertà e alla pace di Cristo, rendendo loro facile e sicura la possibilità di partecipare pienamente al mistero di Cristo » (AG 5). Questa universalità di missione spinge la Chiesa a raggiungere i popoli anche geograficamente più lontani, come pure a preoccuparsi di quelli che, pur abitando in terre di antica tradizione cristiana, non hanno ancora accolto il Vangelo o l'hanno ricevuto parzialmente, oppure non sono tuttavia pienamente entrati nella comunione ecclesiale.

2. Fra questi si può certamente annoverare una gran parte della popolazione zingara, da secoli presente in terra tradizionalmente cristiana ma sovente emarginata. Segnata dalla sofferenza, dalla discriminazione e spesso anche dalla persecuzione, essa non è tuttavia abbandonata da Dio, « il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla piena conoscenza della verità » (1 Tm 2, 4). La Provvidenza divina, infatti, ha saputo suscitare, specialmente nel corso degli ultimi decenni, una crescente attenzione verso questa popolazione, muovendo il cuore e la mente di molti Operatori pastorali che si sono generosamente votati alla sua evangelizzazione, non senza sperimentare anche per se stessi una relativa incomprendenza.

Questa attenzione si è estesa poco a poco nelle varie regioni abitate dagli Zingari, con progressivo coinvolgimento altresì dei Pastori delle Chiese particolari, organizzandosi, successivamente, a livello nazionale e anche diocesano. Si sono pure realizzati numerosi Convegni internazionali al fine di studiare e promuovere la pastorale a favore degli Zingari, mentre anche in ambito civile si è sviluppata una maggiore attenzione verso di loro. È così emersa una realtà pastorale, indubbiamente inserita nello slancio missionario della Chiesa, alla quale essa, spronata dallo Spirito di Dio, intende imprimere una svolta decisiva, impegnandosi a sostenerla, incoraggiarla e a dedicarle le risorse materiali, umane e spirituali che sono necessarie.

3. Dall'impegno pastorale svolto, e dallo scambio di esperienze e pensieri, si è quindi individuato un insieme di atteggiamenti, obiettivi da raggiungere, difficoltà da superare e risorse da ottenere, che è poi confluito in un *instrumentum laboris* redatto dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. Su di esso sono stati chiesti pareri e contributi da parte di vari Operatori pastorali, anche Zingari, impegnati nell'evangelizzazione di questa popolazione, che lo hanno notevolmente arricchito e trasformato. Si è poi affrontata, dopo un ulteriore lungo sondaggio, la stesura definitiva, tenendo presente anche le istanze

ecclesiali non direttamente coinvolte, in modo tale da situare adeguatamente la pastorale a favore degli Zingari nella più ampia cornice della missione universale della Chiesa.

4. Con la pubblicazione di questo Documento si intende riaffermare, senza tentennamenti, l'impegno della Chiesa a favore di questa popolazione. Si propongono poi anche strade nuove da tracciare in seno alle società nazionali e alle Chiese particolari, per aprire le comunità a questi fratelli. Vengono altresì stabiliti alcuni criteri pastorali generali per l'azione e traguardi da raggiungere. Il presente Documento segna dunque un momento importante nella storia di evangelizzazione e promozione umana a favore degli Zingari, dopo l'incontro di Paolo VI a Pomezia con loro<sup>(6)</sup>.

Esso si rivolge quindi non solo ai Pastori e agli Operatori di una pastorale specifica, ma anche all'intera comunità ecclesiale — che non può restare indifferente a questo proposito — e agli stessi Zingari. Poiché il cammino di piena comunione fra Zingari, e non, è appena iniziato o, anzi, in numerosi Paesi è ancora da battere, si richiede da parte di tutti una grande conversione della mente, del cuore e degli atteggiamenti: è questo il primo motore di una tale comunione, nella consapevolezza che alla radice di ogni situazione di rifiuto e di ingiustizia si trova la dolorosa realtà del peccato.

5. Considerato che la popolazione zingara è profondamente segnata dalla diversità, spetta alle Chiese locali adeguare i criteri, le indicazioni e i suggerimenti qui contenuti, alla situazione concreta di luogo e di tempo. Sul piano conoscitivo, inoltre, occorre grande prudenza per non uniformare facilmente una realtà in se stessa variegata. Perciò in questo Documento, anche quando ci si riferisce al *popolo* zingaro, si intendono le *popolazioni* zingare, costituite da diverse etnie. Conseguentemente, bisognerebbe usare abitualmente il plurale quando si parla della lingua, della tradizione e di altri elementi che configurano l'identità zingara, ma ciò non è sempre possibile e potrebbe essere addirittura riduttivo, perché esistono, di fatto, vari elementi comuni che confluiscono in un modo specifico di essere (*Weltanschauung*) e che configurano fondamentalmente tale identità.

Per indicare comunque queste popolazioni nella loro globalità e complessità, si usa qui il termine «Zingari», che però deve permettere di riferirsi all'insieme dei nostri fratelli, viaggianti o sedentari, nel rispetto della loro persona e della loro cultura. Occorre tuttavia non dimenticare che la realtà concreta soggiacente non è dunque un tutto

---

<sup>(6)</sup> Cfr. PAOLO VI, *Omelia*, 26 settembre 1965: *Insegnamenti di Paolo VI*, III (1965), 490-495.

omogeneo, generico, ma raggruppa vari gruppi o etnie quali sono i Rom, Sintí, Manouches, Kalé, Gitani, Yéniches, ecc. Molti di essi addirittura preferiscono essere riconosciuti e chiamati secondo la propria etnia. Con la parola *gaǵé* (al singolare *gaǵó*) gli Zingari denominano invece tutti coloro che tali non sono, e in questo senso si usa qui la parola senza discriminanti di sorta.

6. È necessario rilevare, infine, che in vari Paesi vivono numerosi nomadi, le cui origini risalgono a gruppi di pastori, di pescatori, di cacciatori nomadi e altri (Travellers, per es.), per cui il loro modo di vita e le caratteristiche antropologiche sono differenti da quelle delle popolazioni zingare propriamente dette. Tuttavia le Chiese locali dei Paesi con presenza di nomadi, potranno trovare ugualmente ispirazione pastorale nei presenti Orientamenti, da adattare, certo, alle circostanze, necessità ed esigenze di ciascun gruppo.

(*Omissis*).

## CAPITOLO VI STRUTTURE E OPERATORI PASTORALI

80. Fermo restando il primato della carità, che accende nelle persone e nelle istituzioni il desiderio di favorire la piena comunione con Cristo di ogni singolo essere umano e ogni comunità, comprese quelle zingare, occorre considerare quali siano le strutture più adeguate per l'avviamento, dove non si sia ancora iniziata, o per il miglioramento, della pastorale per, fra e con gli Zingari. Visto che ci troviamo di fronte a una loro realtà complessa e pluriforme, e che la situazione delle diverse Chiese particolari è pure molto variegata, i criteri generali riportati qui di seguito andranno applicati alle concrete circostanze locali, con gli opportuni adeguamenti. Occorrerà inoltre distinguere ciò che trova la sua realizzazione a livello locale, da ciò che si estende a un'intera Nazione o regione, o addirittura alla Chiesa universale, anche se va ben curato il relativo coordinamento e la necessaria comunione gerarchica.

### *Il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti*

81. Papa Giovanni Paolo II, nella Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*<sup>(11)</sup>, del 28 giugno 1988, affidava al Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti il compito di rivolgere « la solleci-

---

(11) AAS LXXX (1988), 841-934.

tudine pastorale della Chiesa alle particolari necessità di coloro che sono stati costretti ad abbandonare la propria patria o non ne hanno affatto; parimenti [il Consiglio] procura di seguire con la dovuta attenzione le questioni attinenti a questa materia» (art. 149). Esso «s'impegna perché nelle Chiese locali sia offerta un'efficace e appropriata assistenza spirituale, se necessario anche mediante opportune strutture pastorali, sia ai profughi e agli esuli, sia ai migranti, ai nomadi e alla gente del circo» (art. 150 § 1). Questo Dicastero è, pertanto, una nuova espressione della cura costantemente manifestata dalla Chiesa nei passati decenni, con successive creazioni di vari Organismi e Uffici operanti all'interno della Curia Romana.

82. La realizzazione concreta del mandato ad esso affidato si svolge nel lavoro quotidiano di animazione, promozione e coordinamento della pastorale, come pure nella presenza a diverse attività dell'Apostolato dei Nomadi. Il Pontificio Consiglio si rivolge dunque alle Conferenze Episcopali, alle corrispondenti Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche — nel rispetto della competenza della relativa Congregazione — e alle Federazioni regionali e continentali delle Conferenze Episcopali, nonché a singole Diocesi/Eparchie, per stimolare, nell'attuazione specifica, questa cura pastorale. Per favorire, poi, la diffusione e la condivisione delle esperienze concrete nelle varie Chiese locali, il Dicastero organizza esso stesso congressi, incontri e seminari internazionali, e partecipa, nella misura del ragionevole, a quelli indetti pure da altre entità. Inoltre, si mantengono contatti diretti con vari Enti internazionali impegnati nella promozione umana e nella pastorale della gente nomade.

*Le Conferenze Episcopali e le corrispondenti Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche*

83. Considerato il carattere specifico della pastorale per gli Zingari, un ruolo speciale spetta in essa alla Conferenza Episcopale del Paese dove vivono gli Zingari e alle corrispondenti Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche che, per mezzo della Commissione istituita nel suo seno per la pastorale dei Migranti e degli Itineranti, avrà una particolare attenzione per la specificità zingara. Nella distribuzione delle risorse umane e materiali disponibili, la Conferenza Episcopale e la corrispondente Struttura Gerarchica delle Chiese Orientali Cattoliche sarà poi attenta a che la pastorale per gli Zingari non subisca discriminazioni, ma riceva un trattamento proporzionato alla sua importanza, nel contesto anche delle altre minoranze.

I compiti della relativa Commissione includono non solo il coordinamento delle istanze locali, ma anche gli sforzi per sensibilizzare fedeli e Pastori circa la realtà zingara. I Vescovi daranno dunque la dovuta at-

tenzione a questa pastorale durante una qualche loro sessione di formazione permanente (cfr. *PG* 24). Sarà inoltre necessario promuovere un'informazione nelle comunità, che sia sostenuta dall'insieme dei Pastori, anche se il Promotore episcopale — o chi per lui — riceve il suo incarico specifico. Egli comunque non può svolgerlo da solo. Tenendo in conto la distribuzione geografica della popolazione zingara, potrebbe risultare inoltre conveniente un certo coordinamento pastorale a livello regionale o continentale, oltre che nazionale.

### *L'Episcopato e la pastorale degli Zingari*

84. Dal rapporto d'immanenza reciproca fra Chiesa universale e singole Chiese particolari (cfr. *LG* 13) <sup>(12)</sup>, deriva una cattolicità che congiunge e plasma entrambe le dimensioni ecclesiali. Ogni singola Chiesa particolare, cioè, è cattolica in sé stessa, con una cattolicità che si traduce in cordiale comunione. La Chiesa « che in tutte le lingue si esprime e tutte le lingue nell'amore intende e abbraccia, vincendo così la dispersione babelica » (*AG* 4), raggiunge, penetra, e assume le diversità umane nella pienezza cattolica (cfr. *AG* 6).

85. Compito dei Vescovi è dunque quello di mantenere e approfondire l'unità delle Chiese particolari, nella missione, riconoscendo e valorizzando ogni esperienza umana aperta alla dimensione religiosa e trascendente, con particolare sollecitudine verso quei fedeli che sono in situazione di emarginazione. La minoranza zingara deve attirare dunque la loro attenzione pastorale, evitando che la caratteristica « internazionale » di questa popolazione si traduca in mancanza di una sua percezione a livello locale e regionale.

86. Come custodi, per eccellenza, della comunione, i Vescovi tenderanno concretamente a custodire l'unità e l'identità zingara, e l'unione fra essa e quella ecclesiale autoctona. Se non rispetta la loro identità, in effetti, la Chiesa particolare non può neppure costruire la propria unità. Parimenti è un'esigenza della comunione ecclesiale che gli Zingari sentano come propria la Chiesa locale in cui si trovano. I Pastori cercheranno quindi di stimolare questo sentimento. Un'espressione pratica di tale comunione ecclesiale è certamente il dialogo sincero e autentico tra le varie comunità stabili autoctone e gli Zingari. È compito ancora dei Vescovi favorire e agevolare tale comunicazione, nella piena considerazione, appunto, dei valori, della cultura e dell'identità di ciascuno.

---

<sup>(12)</sup> Cfr. pure CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione*, nn. 8-9: *AAS* LXXXV (1993), 842-844.

### *Possibili strutture pastorali di giurisdizione personale*

87. La peculiarità della pastorale zingara è tale che una Chiesa particolare o locale può trovarsi senza possibilità adeguate — soprattutto per mancanza di Operatori pastorali adatti — per attuarla con efficacia. Occorrerà dunque pensare alla possibilità di una direzione interdiocesana o nazionale/sinodale, che faccia capo alla Conferenza Episcopale o alla corrispondente Struttura Gerarchica delle Chiese Orientali Cattoliche, e che possa occuparsi della congrua distribuzione delle risorse, nel senso ampio del termine, della preparazione degli Operatori pastorali, del coordinamento e del rapporto con istituzioni simili di altri Paesi, ecc. A questo proposito potrebbe risultare utile o addirittura necessaria un'unità di direzione pastorale, che segua efficacemente il lavoro e le condizioni in cui vivono i Cappellani e gli altri Operatori pastorali, ferma restando la potestà dei Vescovi diocesani.

88. Le dimensioni del « fenomeno zingaro », infatti, e le sue peculiarità non sempre rendono facile una risposta pastorale efficace impostata esclusivamente sulla figura della « Cappellania » diocesana o interdiocesana. Una soluzione complessiva, duratura, più sicura e con adeguati margini di autonomia — sempre in armonica convergenza con le Autorità ecclesiali locali — potrebbe essere cercata nell'ambito delle strutture pastorali previste nella legislazione e nella prassi della Chiesa<sup>(13)</sup>.

### *Il Promotore episcopale*

89. È necessario che all'interno delle Conferenze Episcopali e delle corrispondenti Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche interessate sia nominato un Vescovo Promotore della pastorale per gli Zingari. È auspicabile che egli abbia una qualche esperienza pastorale presso questa popolazione, ma in ogni caso dovrà avere una formazione personale sufficiente per penetrare la specificità del mondo zingaro e comprenderla, giacché questa non è riducibile a ciò che viene comunemente affermato o ritenuto. Il Promotore episcopale, come è evi-

(13) Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto sul Ministero e la vita dei Presbiteri *Presbyterorum Ordinis* (7 dicembre 1965), n. 10: AAS LVIII (1966), 1007-1008 e Decreto sull'attività missionaria della Chiesa *Ad Gentes* (7 dicembre 1965), n. 20, nota 4: AAS LVIII (1966), 971 e n. 27, nota 28: *ibidem* 979. Per analogia, vedi GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica post-sinodale *Ecclesia in America* (6 novembre 1999), n. 65, nota 237: AAS XCI (1999), 800 ed Esortazione Apostolica post-sinodale *Ecclesia in Europa* (28 giugno 2003), n. 103, nota 106: AAS XCV (2003), 707. Cfr. CIC cann. 294-297.



dente, dovrà permanere in stretto contatto con l'équipe nazionale relativa e vi apporterà anche la visione della Chiesa universale in relazione alla Chiesa locale, al fine di far captare la dimensione generale, oltre la relazione fluttuante degli Zingari con la società e con la Chiesa. Egli si mostrerà particolarmente sollecito in favore degli Zingari, sostenendo l'azione pastorale che a loro vantaggio svolgono i Cappellani e i Parroci. Occorrerà, inoltre, informare i Vescovi della presenza zingara nelle loro diocesi/eparchie — e viceversa — e invitarli magari a destinare un sacerdote, una religiosa o un laico, per tener desta la preoccupazione dell'evangelizzazione fra gli Zingari. Nei Paesi poi in cui tale popolazione è numerosa e in espansione, uno dei primi compiti sarà quello di creare una struttura pastorale nazionale/sinodale, regionale o nell'ambito di una specifica Chiesa *sui iuris*, o di rafforzare quella esistente.

### *La Direzione nazionale*

90. Anche se le «Cappellanie» nazionali, o simili, sono organizzate in modo non uniforme, in genere esse comprendono un Direttore nazionale, magari coadiuvato da uno o due assistenti, secondo la consistenza della popolazione zingara e l'ambito geografico in cui essa è presente. Incontri nazionali, o simili, in cui partecipano Zingari e sacerdoti, religiose e laici *gağé*, permettono di trattare i grandi problemi che riguardano questa popolazione e di emettere proposte per l'azione pastorale ecclesiale. In questo ambito, l'indirizzo del Promotore episcopale è indispensabile. L'asse portante di ogni attività tenderà comunque a far sì che gli Zingari stessi siano responsabili del loro destino. Il Direttore nazionale, o l'equivalente, sarà persona con vasta conoscenza della popolazione zingara, con visione internazionale ed esperienza sul terreno e di lavoro in équipe.

91. Il Direttore nazionale, o l'equivalente, incoraggerà anche la creazione — se necessario — di équipes regionali e diocesane/eparchiali con il compito di analizzare la comune esperienza, sia in vista di una maggiore giustizia nei confronti degli Zingari, sia per migliorare la qualità e la continuità dell'assistenza religiosa e della catechesi. Saranno proposte poi sessioni annuali di formazione per Cappellani, religiosi/e e laici. Sarebbe opportuno altresì organizzare periodi di convivenza presso famiglie e comunità zingare, per comprenderne dall'interno la mentalità, la rete relazionale, la povertà relativa, le qualità e le carenze esistenti. È un'esperienza difficile, ma anche arricchente. La Direzione nazionale, o l'equivalente, potrà altresì sostenere la creazione di «scuole della fede» per le coppie e le famiglie zingare, chiamate a partecipare, in forma più concreta, all'animazione cristiana delle loro comunità.

### *Le Cappellanie/Missioni*

92. Allo scopo di non escludere nessuno dalla comunione ecclesiale, una ormai collaudata esperienza affianca alle strutture pastorali su base territoriale — sostanzialmente le parrocchie — altre strutture, rivolte invece a diverse categorie di persone bisognose di una pastorale specifica. Troviamo così nella Chiesa Cappellanie/Missioni per i migranti, i rifugiati, gli universitari, gli ammalati negli ospedali, i carcerati, il mondo dello sport, dello spettacolo, ecc. Abbiamo richiamato questo contesto perché in esso trova il suo posto la « Cappellania » che realizza una specifica pastorale degli Zingari, dotata di tutti i mezzi necessari per adempiere la sua missione.

### *I Cappellani/Missionari*

93. Per esercitare il ministero pastorale specifico con gli Zingari è necessaria una speciale preparazione, guidata dal Promotore episcopale, indirizzata dalla Direzione nazionale, o l'equivalente, in comunione con i Vescovi diocesani/eparchiali interessati. Questo compito di formazione dei presbiteri per il mondo zingaro richiede così un'équipe nazionale, o equivalente, efficiente e preparata. In ogni luogo dovrebbe poi operare un numero di Cappellani proporzionato alla presenza *in loco* di popolazione zingara.

Tale pastorale coinvolge naturalmente anche i Parroci del luogo, che non debbono caricare l'intero peso dell'impegno apostolico con gli Zingari sulle spalle dei Cappellani/Missionari di pastorale specifica. Fra essi e i Parroci dovrà svilupparsi, comunque, una grande sinergia e uno spirito di collaborazione. Spetta infatti specialmente a questi ultimi sensibilizzare pastoralmente la comunità parrocchiale nei riguardi degli Zingari, mentre debbono essere disposti anche a lasciarsi aiutare dal Cappellano/Missionario nel ministero presso di loro.

94. Dato che il ministero nelle Cappellanie/Missioni di pastorale specifica per gli Zingari si presenta come un impegno particolarmente difficile, i Sacerdoti destinati a questo compito vanno aiutati e incoraggiati.

Si raccomanda, poi, il coordinamento tra pastorale territoriale e personale e si auspica che i Parroci e tali Cappellani/Missionari cerchino e realizzino un proficuo dialogo tra di loro. È importante altresì che nei Seminari e negli Istituti di formazione dei religiosi e delle religiose dei Paesi interessati si dia almeno una qualche nozione circa la pastorale a favore degli Zingari.

95. Il decreto della Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo, del 19 marzo 1982, riportava un elenco di sette facoltà speciali di cui godevano i Cappellani di alcune categorie di fedeli, tra cui i Cappellani dei nomadi (facoltà che si estendevano an-

che al sacerdote che, assente o impedito il Cappellano, fosse stato nominato a farne le veci).

Va tenuto conto che quando fu emanato l'anzidetto decreto, oltre al Codice di Diritto Canonico del 1917, vigeva l'istruzione *De pastoralibus migratorum cura*, della Sacra Congregazione per i Vescovi, del 22 agosto 1969, il cui n. 36 § 2 prevedeva che la nomina di tali Cappellani avvenisse attraverso un suo rescritto.

Comunque, nel considerare le facoltà dei Cappellani/Missionari dediti alla pastorale in favore degli Zingari, occorre tener presente ora non solo la disciplina del *CIC* del 1983 e quella del *CCEO* riguardo alle singole materie a cui si riferiscono le facoltà, ma soprattutto il fatto che i Cappellani/Missionari sono nominati dal competente Ordinario/Gerarca, per esempio a norma del *CIC* can. 565 e del *CCEO* can. 585. Come tali, dunque, le facoltà si riferiscono a una certa diocesi/eparchia, con eccezione della facoltà di ascoltare le confessioni, data ora normalmente *ubique terrarum*<sup>(14)</sup>.

Rimarrebbe unicamente, quindi, la facoltà di riservare il Santissimo Sacramento in *roulottes*, sebbene anche qui la normativa del can. 934 conceda maggiore possibilità di azione all'Ordinario di quanto lo facesse il can. 1265 del Codice del 1917. In ogni caso il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti può concedere simile indulto, a certe condizioni.

#### *Operatori pastorali al servizio delle comunità zingare*

96. Gli Operatori pastorali, uomini e donne, coppie zingare o di *gagé*, laici, diaconi, religiosi non sacerdoti e religiose, sono chiamati a mettersi al servizio degli Zingari con una responsabilità precisa ed eventualmente con « lettera di missione » del Vescovo o di chi regge la strut-

(14) Diversamente dalla situazione vigente con il Codice del 1917, molte delle facoltà menzionate nel citato decreto del 19 marzo 1982 sono attualmente concesse nella Chiesa latina dall'Ordinario del luogo a qualsiasi sacerdote: la facoltà di binare in giorni feriali e di celebrare tre Messe nei giorni festivi (*CIC* can. 905 § 2); la possibilità di celebrare una Messa nel pomeriggio del Giovedì Santo per i fedeli che non possono partecipare alla Messa *in Cena Domini* (*Missale Romanum*); la facoltà di ascoltare le confessioni ovunque (*CIC* can. 566 § 1 e 967 § 2) e quella di amministrare il sacramento della confermazione (*CIC* can. 884 § 1). Quanto alla facoltà di assolvere in foro sacramentale dalle censure *latae sententiae* non dichiarate e non riservate alla Sede Apostolica, essa non appare tanto rilevante, poiché si tratta di facoltà che rientra nella potestà esecutiva ordinaria dell'Ordinario/Gerarca a norma del *CIC* can. 1355 § 2 e *CCEO* can. 1420 § 1, e, quindi, è delegabile a terzi in virtù del *CIC* can. 137 § 1 e *CCEO* can. 988 § 1. Per quanto riguarda le rispettive norme da osservare nelle Chiese Orientali Cattoliche, queste si deducono dai rispettivi canoni del *CCEO* e dal diritto particolare delle singole Chiese *sui iuris*.

tura pastorale eretta a tal fine. Spetta al Vescovo diocesano o al Gerarca del luogo riconoscere e definire il servizio richiesto, preoccupandosi di affidarne la formazione all'équipe nazionale, o a quella regionale, guidata dal Promotore episcopale.

97. In genere, per la formazione varrà ricordare che un Operatore pastorale anche con relazioni permanenti con famiglie zingare, non è facilmente accettato o riconosciuto dalla comunità territoriale, mentre è pure vero che non sempre è immediatamente accettato dagli Zingari stessi. Egli comunque dovrà intensificare i suoi contatti per conoscerne la storia e la situazione e per comprendere la rete relazionale di un quartiere zingaro o di un'area di sosta.

Gli Operatori pastorali inoltre cercheranno di preoccuparsi di formare un'équipe di riflessione con presenza zingara, non facile da realizzare, soprattutto d'inizio. Per questo non pochi Operatori pastorali si stancano e si scoraggiano perché si trovano da soli ad analizzare le loro esperienze e a sopportarne il peso. Situati alla frontiera di due mondi culturali diversi, essi devono invece contare su una comunità cristiana accogliente, che cerca, anche grazie a loro, di andare incontro agli Zingari, di camminare insieme, affinché la fraternità cristiana universale proclamata sia effettiva.

#### *Le comunità-ponte*

98. In tali situazioni di sperimentata e oggettiva difficoltà, le cosiddette comunità-ponte, costituite da Operatori pastorali *gagë* che condividono la vita di una comunità zingara, si sono dimostrate una valida espressione di unità organica e vanno quindi incoraggiate. In effetti, la condivisione della vita quotidiana ha spesso più valore di molti discorsi, per cui esse si rivelano quasi indispensabili affinché anche le comunità cristiane si liberino dei pregiudizi e delle condanne generalizzate degli Zingari e accettino d'incontrarli.

L'intervento del Promotore episcopale e del Vescovo diocesano/eparchiale, in questo campo, è particolarmente decisivo, al fine di ottenere che tali comunità-ponte siano appoggiate e promosse, e contemporaneamente non diventino una facile giustificazione per il disinteresse degli altri cristiani. Per lo stesso motivo, poi, il Promotore episcopale e l'Ordinario diocesano o il Gerarca del luogo saranno sistematicamente informati circa l'operare della comunità-ponte.

#### *Operatori pastorali zingari*

99. Da una pastorale ben impostata dovrebbe nascere, come frutto naturale, un «protagonismo» degli stessi Zingari. Essi saranno cioè apostoli di se stessi. Anche in questo modo troverebbero allora compimento le parole di Papa Paolo VI, che attestò, pur in altro conte-

sto: « Occorrerà un'incubazione del « mistero cristiano nel genio del vostro popolo, perché poi la sua voce nativa, più limpida e più franca, si innalzi armoniosa nel coro delle altre voci della Chiesa universale »<sup>(15)</sup>.

Comunque, generalmente, i laici zingari impegnati nella pastorale preferiscono un compito non definitivo e rinnovabile, poiché, di fatto, le loro condizioni di vita, più di altre, sono soggette alle incognite dell'esistenza. La povertà di alcuni familiari, per esempio, quando diventa insopportabile, rende per essi impossibile l'esercizio della propria responsabilità apostolica, dato che l'urgenza di lottare per sopravvivere richiede tutte le loro forze. Inoltre la poca recettività dell'ambiente, nel caso in cui si percepisca il laico come un inviato dei *gagé*, può indurre a rinunciare al servizio, poiché ciò implica il rischio di escludere lo Zingaro dalla sua comunità originaria.

100. La formazione di laici zingari per compiti pastorali è comunque una priorità e impegna il futuro della Chiesa. Essa non è cosa semplice poiché presuppone sempre il rapporto personale con un sacerdote, un religioso, una religiosa o un laico che vive abitualmente in legame con una o più famiglie zingare, e che ha individuato la disposizione e la generosità di una persona o di una coppia ben accette nel proprio ambiente e la cui influenza è percepibile. La loro formazione però non deve essere realizzata con separazione dalla famiglia, le cui reazioni e prese di coscienza devono essere puntualmente considerate. Essa dovrà avvenire, come ideale, congiuntamente anche ad altre persone o coppie zingare che abbiano accettato questo invito.

L'équipe animatrice dovrà comunque discernere regolarmente l'evoluzione del gruppo e la sua ripercussione sull'ambiente zingaro. L'esperienza della cattolicità porterà a valutare poi se gli Zingari prendono facilmente la parola, scoprendo sempre più che la fede è relazione personale con Cristo, il Quale è amore gratuito verso ogni persona. Anche la comunità cristiana che accompagna l'équipe animatrice dovrà interrogarsi sulla qualità della sua accoglienza e delle sue aspettative. L'iniziativa dovrà dunque essere reciproca e fonte di una esperienza cristiana condivisa, con parole e condizioni di vita alle quali i laici non sono in genere abituati.

101. All'interno di tale « protagonismo » sgorgherà la preghiera affinché lo Spirito susciti fra gli Zingari generose vocazioni sacerdotali, diaconali e religiose, necessarie perché si possa parlare di una autentica *implantatio Ecclesiae* (radicamento della Chiesa) in ambiente zingaro. Occorrerà quindi operare un'adeguata promozione delle vocazioni, me-

---

<sup>(15)</sup> PAOLO VI, *Discorso ai Vescovi dell'Africa*, 31 luglio 1969: AAS LXI (1969), 577.

mori che «la Chiesa mette più profonde radici in un gruppo umano qualsiasi, quando le varie comunità di fedeli traggono dai propri membri i ministri della salvezza» (AG 16).

### *Auspicio Finale*

102. Ci auguriamo che questi *Orientamenti* rispondano alle aspettative di molti che desideravano avere un indirizzo pastorale d'insieme nel ministero a favore dei nostri fratelli e delle nostre sorelle nomadi. Per la Chiesa, l'accoglienza degli Zingari rappresenta certamente una sfida. La presenza dei nomadi, diffusa quasi ovunque, è in effetti anche un appello costante a vivere con fede il nostro pellegrinaggio terreno, a realizzare la carità e la comunione cristiana, affinché si superi ogni indifferenza e animosità nei loro riguardi. Nella Lettera Apostolica *Novo Millennio Ineunte*, Papa Giovanni Paolo II ci invita di fatto a «promuovere una spiritualità di comunione»<sup>(16)</sup>, che significa soprattutto condivisione delle gioie e delle sofferenze altrui, con intuizione dei loro desideri e cura dei bisogni di ciascuno, per offrire a tutti vera e profonda amicizia<sup>(17)</sup>.

*Roma, dalla sede del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, l'otto Dicembre 2005, nella Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.*

STEPHEN FUMIO Cardinale HAMAO  
*Presidente*

AGOSTINO MARCHETTO  
*Arcivescovo titolare di Astigi*  
*Segretario*

---

### **Aspetti giuridici della pastorale per gli zingari.**

1. Il Documento «Orientamenti per una pastorale degli zingari», emanato dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli

---

<sup>(16)</sup> GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica al termine del Grande Giubileo dell'Anno Duemila *Novo Millennio Ineunte* (6 gennaio 2001), n. 43: *AAS* XCIII (2001), 297; cfr. V Congresso Mondiale della Pastorale per gli Zingari sul tema in parola: *People on the Move* XXXV (2003), n. 93 Supplemento.

<sup>(17)</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *ibidem*.



Itineranti, l'8 dicembre 2005, si presenta come una pubblicazione di carattere meramente illustrativo ed esortativo. Esso, infatti, non contiene novità alcuna sul piano normativo, nemmeno per precisare i modi di compiere una legge o per sollecitare il suo compimento. Non si tratta, cioè, di un decreto generale esecutivo, di cui al can. 31, emanato da un'autorità esecutiva. Né sembra che si possa inquadrare all'interno della categoria delle istruzioni di cui al can. 34, con le quali le autorità esecutive competenti si rivolgono a coloro che devono curare l'esecuzione delle leggi, allo scopo di rendere chiare le disposizioni delle leggi e di determinare i procedimenti nell'eseguirle.

Giova ricordare che in occasione della "Istruzione" *Erga migrantes Caritas Christi*, del 3 maggio 2004, dello stesso Pontificio Consiglio<sup>(1)</sup>, era emersa qualche perplessità sulla categoria di "istruzione" di quel documento e sulla capacità del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti di emanare istruzioni, la quale, però, veniva asserita dalla stessa istruzione nel suo art. 22, § 2, 2, in quanto sembrerebbe che ai Pontifici Consigli spetti soltanto un ruolo di promozione e di coordinamento anziché di governo. A questo proposito va tuttavia ricordato che Giovanni Paolo II, nel m. pr. *Stella Maris*, del 31 gennaio 1997<sup>(2)</sup>, riconobbe all'art. XIII la potestà del medesimo Pontificio Consiglio per emanare istruzioni nell'ambito del c.d. apostolato del mare, allo stesso tempo che affermava che questo organismo era il Dicastero competente per esercitare le funzioni proprie della Santa Sede in materia di associazioni sorte nell'ambito dell'apostolato del mare. Certamente, in questo caso non si poneva nessun dubbio pratico sulla potestà del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, poiché, anche se si fosse ritenuto che il Dicastero non avesse una tale potestà di per sé, era chiaro comunque che quanto meno l'aveva per un'abilitazione concessagli dallo stesso Romano Pontefice mediante il citato m. pr.

Comunque sia la soluzione sulla potestà o meno del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti per emanare norme amministrative, non sembra che possano emergere problemi di questo tipo nel presente Documento, in quanto non sono rinvenibili in esso delle novità normative, e lo stesso Documento si presenta formalmente come una pubblicazione non vincolante giuridicamente: si autodenomina «Orientamenti» senza riportare l'approvazione (nemmeno generica) del Romano Pontefice.

I principali destinatari del Documento sono indubbiamente quelli che si trovano più direttamente coinvolti in questo settore pastorale,

---

(1) AAS, 96 (2004), pp. 762-822.

(2) AAS, 89 (1997), pp. 209-216.

giacché non sembra facile che gli «Orientamenti» vengano a conoscenza di altri Pastori, considerata soprattutto la loro estensione.

In quanto al contenuto, esso viene articolato in sei capitoli (preceduti da una Presentazione ed una Premessa), che riportano i seguenti titoli: «popolazioni non ben conosciute, sovente marginalizzate» (cap. I); «sollecitudine della Chiesa» (Cap. II); «evangelizzazione ed inculturazione» (cap. III); «evangelizzazione e promozione umana» (cap. IV); «aspetti particolari di pastorale per gli zingari» (cap. V); «strutture e operatori pastorali» (cap. VI). Come si può evincere dagli stessi titoli citati, la maggior parte del contenuto del Documento consiste in riflessioni circa le caratteristiche etniche, culturali e sociali degli zingari e le loro conseguenze sul piano pastorale, nonché circa alcune esigenze promananti dalla costituzione della Chiesa in relazione con questo specifico settore pastorale.

Nonostante il suo scopo orientativo, il Documento ha anche un contenuto normativo, in quanto raccoglie numerose disposizioni disciplinari, soprattutto di carattere organizzativo, emanate precedentemente dalle competenti autorità. Sebbene, da una parte, per il fatto di essere menzionate nel Documento queste norme non accrescano né diminuiscano il loro valore vincolante, dall'altra, non può ignorarsi la speciale autorevolezza degli «Orientamenti», provenendo essi dal Dicastero competente in materia, e, quindi, è da tener presente la rilevanza che possono acquistare le interpretazioni della normativa vigente proposte dal Documento, sia pure attraverso la mera esposizione della stessa. Ad ogni modo, anche le eventuali interpretazioni devono rimanere pur sempre sul piano della promozione e l'esortazione, anziché in quello vincolante giuridicamente.

2. Alle norme organizzative della pastorale in favore degli zingari contenute nel Documento, in particolare nel suo Capitolo VI, mi riferirò più avanti. Ora conviene rilevare, sia pure brevemente, alcuni principi sottostanti all'organizzazione di ogni attività pastorale.

Innanzitutto, va ricordata un'esigenza di giustizia che è alla base di tutto il diritto canonico. Cristo, che vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano alla conoscenza della verità (1 Tim., 2, 4), ha istituito la Chiesa, dando ai Pastori il mandato di predicare il Vangelo e di battezzare, vale a dire di amministrare i mezzi salvifici che ha donato alla sua Chiesa. I Pastori sono, quindi, ministri dei mezzi di salvezza e sono, dunque, tenuti ad amministrarli fedelmente, affinché arrivino ai loro destinatari, secondo la volontà fondazionale di Cristo<sup>(3)</sup>. Da questa considerazione si può dedurre l'esistenza di ciò che è un

<sup>(3)</sup> Sul tema cfr. J. HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 17 (2005), pp. 629-658. Per una spiegazione del pensiero di Hervada, cfr. M.

diritto fondamentale di tutti i battezzati, riconosciuto al can. 213, e che è uno dei principali pilastri dell'intero ordinamento canonico: «i fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti».

Il canone citato riproduce quasi testualmente un passo del n. 37 della Costituzione dogmatica *Lumen Gentium*. Il documento conciliare, nel proclamare questo diritto, afferma che i fedeli hanno diritto di ricevere abbondantemente i beni spirituali della Chiesa. È stato criticato il fatto che il Codice abbia ommesso l'avverbio *abundanter*<sup>(4)</sup>. Forse non si è voluto dire «abbondantemente» perché il diritto è sempre misurato con le possibilità reali di poter elargire i beni spirituali. Comunque sia, l'omissione del termine non muta la portata del diritto dei fedeli, e l'avverbio *abundanter* rimane comunque un criterio interpretativo<sup>(5)</sup>, per un duplice motivo. Da una parte, perché, volendo essere il Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983, in parole del suo autore (il Papa Giovanni Paolo II) «un grande sforzo di tradurre in linguaggio *canonistico* [...] la ecclesiologia conciliare»<sup>(6)</sup>, i testi conciliari divengono criterio ermeneutico del Codice. Dall'altra, perché la stessa dottrina conciliare ha proclamato con forza la chiamata universale alla santità, onde il diritto dei fedeli (di tutti i fedeli) di ricevere i beni spirituali è in ordine alla santità, il che significa che hanno bisogno di riceverli *abundanter*<sup>(7)</sup>.

DEL POZZO, *La comprensione del realismo giuridico nel pensiero canonistico di Javier Hervada*, in *ibidem*, pp. 611-628.

(4) Cfr. G. FELICIANI, *Obblighi e diritti di tutti i fedeli cristiani*, in *Il Codice del Vaticano II. Il fedele cristiano*, Bologna 1989, pp. 89-90.

(5) Cfr. J. HERVADA, *Elementos de Derecho Constitucional Canónico*, Pamplona 2001, p. 118.

(6) Cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, del 25 gennaio 1983, in AAS, 75 (1983), p. XI.

(7) Sono interessanti, specialmente per la data in cui vennero pubblicate per la prima volta (1969) le parole di del Portillo: «Posto, dunque, che i fedeli hanno diritto agli abbondanti mezzi che servono per mirare alla santità personale, la Gerarchia deve organizzarsi non solo per attendere ai precetti, bensì anche per quelle che sono state comunemente chiamate opere supererogatorie. Se il cristiano, perché viva una vita autenticamente cristiana — perché raggiunga la pienezza della vita cristiana (*Lumen Gentium*, n. 40) — ha bisogno di una continua ed intensa partecipazione ai sacramenti, è ovvio che la Gerarchia ha il dovere di organizzarsi — secondo le sue possibilità — in modo tale che al fedele sia facilitata la possibilità di attendere ai sacramenti. Si pensi, ad es., al sacramento della Penitenza. Talora, l'attuale organizzazione pastorale risulterà insufficiente e inadeguata e richiederà la realizzazione di strutture pastorali specializzate. In ogni caso, l'attuale distinzione fra doveri di giustizia d'amministrare i sacramenti e dovere di carità deve essere superata attraverso la disciplina sacramentale e mantenuta solo

Certamente non è possibile delimitare a priori la misura di questo diritto. Spetta al legislatore stabilire *rationabiliter* le regole di amministrazione dei mezzi salvifici, mediante le quali rimarranno determinati i titolari del dovere e la misura dell'obbligo (frequenza, circostanza, condizioni, ecc.). Ad ogni modo, la delimitazione legale dell'amministrazione dei beni salvifici, se vuole essere davvero *rationabilis*, dovrà essere presieduta dal criterio massimalista indicato dal Concilio, in modo tale che sia effettivo l'aiuto dei Pastori ai fedeli affinché questi raggiungano non solo la salvezza, ma la pienezza della vita cristiana<sup>(8)</sup>.

Trattandosi dell'amministrazione di beni, un principio giuridico (di giustizia) fondamentale è il principio di uguaglianza: tutti i fedeli (non solo alcuni, né la maggioranza di essi, ma tutti) hanno ugualmente diritto di ricevere dai sacri Pastori gli ausili spirituali. Ne segue che i fedeli che, per i motivi legittimi che siano (professionali, culturali, spirituali, ecc.), si trovano in una situazione in cui, per ricevere gli stessi ausili pastorali di cui possono godere gli altri fedeli, necessitano di un'attività speciale dei Pastori, hanno diritto (in senso stretto) a ricevere quella specifica cura pastorale, nella misura in cui sia possibile per i Pastori elargirla. Già Pio XII, nella cost. ap. *Exsul Familia*, del 1 agosto 1952<sup>(9)</sup> — considerata la Magna Charta della pastorale con i fedeli sottoposti alla mobilità, che architettò delle strutture a livello diocesano, nazionale e nell'ambito della Santa Sede, che ancor oggi sono in qualche modo presenti — segnalò brevemente, ma con

---

nei suoi limiti genuini» (A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa. Le basi dei loro statuti giuridici*, Milano 1999, pp. 70 e 71). Sviluppa queste idee, relativamente alla pastorale per i migranti (ma riferibile in grande misura a quella che qui ci occupa) J. SANCHIS, *Il diritto fondamentale dei fedeli ai sacramenti e la realizzazione di peculiari attività pastorali*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 115 (1990), pp. 190-203.

<sup>(8)</sup> «Bisogna avvertire che, senza dubbio, poco s'otterrebbe con il dichiarare i diritti se non si provvede ad una efficace organizzazione che renda non necessario esigere quanto è inerente all'attuale esercizio di un diritto» (A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli...*, p. 69).

<sup>(9)</sup> In AAS, 44 (1952), pp. 649-704. Questo documento fu oggetto di esame da parte della dottrina, non solo per la sua eccezionale lunghezza, ma soprattutto per le novità che la costituzione presentava in termini di strutture pastorali fino ad allora inesistenti. Cf., p. es., M. BONET, *Reseña jurídico-canónica*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 7 (1952), pp. 801-803; L. GOVERNATORI, *Commentarium in Const. Ap. «Exsul Familia»*, in *Apollinaris*, 26 (1953), pp. 155-174; J.I. TELLECHEA, *La cura pastoral de los emigrantes. Comentario a la Constitución Apostólica «Exsul Familia» de 1 de agosto de 1952*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 8 (1953), pp. 539-578; G. FERRETTO, *Sua Santità Pio XII provvido padre degli esuli e sapiente ordinatore dell'assistenza spirituale agli emigranti*, in *Apollinaris*, 27 (1954), pp. 323-355 e E.A. FUS, *Priest emigrants under the Constitution «Exsul Familia»*, in *The Jurist*, 16 (1956), pp. 359-386.

profondità, il fondamento dell'obbligo, senza dubbio di natura giuridica, di offrire una peculiare attenzione pastorale ai migranti e agli itineranti: «ut alienigenis, sive advenis sive peregrinis, spiritualem possit praeberere adsistentiam necessitatibus haud impari nec minorem, qua ceteri fideles in sua dioecesi perfruuntur»<sup>(10)</sup>. In sintesi, gli sforzi della Gerarchia per organizzare l'attività pastorale in modo da arrivare ai fedeli bisognosi di una peculiare attenzione, non devono essere visti come un'assistenza misericordiosa, ma come risposta ad un diritto di tutti i fedeli a ricevere i mezzi salvifici necessari per raggiungere la perfezione cristiana<sup>(11)</sup>.

Alla luce di queste considerazioni va letto il n. 18 del decreto conciliare *Christus Dominus* (citato al n. 21 del Documento commentato dell'8 dicembre 2005): «Si abbia un particolare interessamento per quei fedeli che, a motivo della loro condizione di vita, non possono godere a sufficienza della comune ordinaria cura pastorale dei parroci o ne sono privi del tutto; come sono moltissimi emigrati, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti a trasporti aerei, i nomadi, e altre simili categorie di uomini». Il Codice di Diritto Canonico, poi, al can. 383 § 1, applica al vescovo diocesano il dovere di rivolgere gli sforzi pastorali in favore dei fedeli che si trovano temporaneamente nel territorio della diocesi e di «coloro che per la loro situazione di vita non possono usufruire sufficientemente della cura pastorale ordinaria».

Altri principi inerenti alla costituzione della Chiesa hanno dei riflessi giuridici nell'azione pastorale in favore degli zingari. Innanzitutto è da ricordare, perché espressamente messo in luce dal Documento commentato ai nn. 29 a 33, la caratteristica della cattolicità propria delle Chiese particolari: come la Chiesa di Cristo è cattolica per la missione ricevuta, così anche la Chiesa particolare deve, pur nel suo ambito delimitato, essere aperta a tutti gli uomini, perché tutti «sono chiamati a formare il popolo di Dio»<sup>(12)</sup>.

(10) Pio XII, cost. ap. *Exsul Familia*, cit., Tit. I, III.

(11) È proprio quando i fedeli si trovano in peculiari circostanze che si vede con chiarezza come i diritti dei battezzati siano principi di organizzazione ecclesiastica, la quale deve soddisfare efficacemente i diritti fondamentali implicati. «Il principio informatore e l'interesse giuridicamente protetto svolgono una funzione importante nel caso dei fedeli che per il loro modo d'essere, per il loro stile di vita — canonico o civile — e per la loro spiritualità hanno bisogno di una peculiare attenzione pastorale» (J. HERVADA, *Diritto Costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 112).

Ho già esposto queste idee in *Movimientos migratorios y derechos de los fieles en la Iglesia*, in *Ius Canonicum*, 43 (2003), pp. 51-86 (apparso anche in *Migraciones, Iglesia y Derecho. Actas del V Simposio del Instituto Martin de Azpilcueta sobre «Movimientos migratorios y acción de la Iglesia. Aspectos sociales, religiosos y canónicos»*, a cura di Jorge Otaduy, Eloy Tejero, Antonio Viana, Pamplona 2003, pp. 49-82).

(12) VATICANO II, cost. Dog. *Lumen Gentium*, n. 13. Il Documento rileva che



Dall'esigenza di assistere pastoralmente tutti i fedeli e, in particolare, quei gruppi che, come gli zingari, hanno bisogno di uno specifico interessamento, sorge la necessità di organizzare l'azione pastorale. Fra i principi giuridici che regolano l'organizzazione ecclesiastica giova qui rammentare quello del criterio della territorialità relativa e il principio di cooperazione fra i Pastori<sup>(13)</sup>. Intimamente collegato con questo principio c'è quello di coordinamento, che regge i rapporti fra Pastori, in quanto la missione pastorale ha sempre la stessa finalità (la *salus animarum*), onde il principio di concorrenza non avrebbe alcun senso<sup>(14)</sup>.

Sulla base di questi principi giuridici, spetta alla Gerarchia organizzare l'amministrazione della parola di Dio e dei sacramenti, specificando quindi i diritti e i doveri relativi all'elargizione dei beni salvifici. Alla luce, dunque, di queste considerazioni passo ad analizzare alcuni aspetti giuridici dell'attività pastorale per gli zingari a tenore del Documento del 2005.

3. L'organizzazione della pastorale per gli zingari tratteggiata dal Documento si basa su quanto disposto dall'Istruzione della Congregazione per i Vescovi *Nemo est (de pastoralis migratorum cura)*, del 22 agosto del 1969, ma tiene conto naturalmente dei successivi sviluppi, in particolare della promulgazione del Codice del 1983, nonché — e questa è una caratteristica notevole di questo Documento — di quella del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, sicché, al parlare della disciplina latina, c'è sempre un richiamo al punto di riferimento parallelo per le Chiese orientali<sup>(15)</sup>. L'organizzazione descritta dagli «Orientamenti»

---

gli zingari costituiscono un gruppo particolare meritevole di un atteggiamento pastorale speciale e chiarisce che «tale pastorale è richiamata e richiesta come esigenza interna della cattolicità della Chiesa e della sua missione» (n. 29); nella Chiesa (universale e particolare) «ogni persona deve trovare accoglienza, senza spazi per l'emarginazione, per l'estraneità» (n. 30); «ogni eventuale forma di discriminazione, nello svolgimento della sua missione, risulterebbe un tradimento della propria identità ecclesiale» (n. 32). «Dalla dimensione cattolica della missione — conclude il Documento commentato — sgorga, infatti, quella capacità ecclesiale di trovare e di sviluppare le risorse necessarie per venire incontro alle molteplici forme sociali in cui le comunità umane organizzano la loro esistenza» (n. 33).

<sup>(13)</sup> Cfr. *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, in *Communiones* 1 (1969), pp. 77-85.

<sup>(14)</sup> Cfr. J. HERVADA, *Elementi di Diritto Costituzionale*, cit., pp. 228-229.

<sup>(15)</sup> In realtà qui si potrebbe porre il problema della vigenza o meno dell'Istruzione del 1969, e, per riflesso, il valore interpretativo del Documento nel darla per scontata al ricordare il ruolo degli organismi della Conferenza Episcopale previsti dalla normativa del 1969. Invero la promulgazione del Codice del 1983 ha supposto una *ordinatio de integro* di alcuni degli aspetti della pastorale in favore dei fenomeni della mobilità



riecheggia ancora quella stabilita da Pio XII nella già citata cost. ap. *Exsul Familia*, giacché con l'Istruzione *De pastorali migratorum cura*, emanata per mandato del Papa Paolo VI, si volle adattare l'assetto previsto da Pio XII alle disposizioni del Concilio Vaticano II. L'aggiornamento operato in questa materia in seguito al Concilio è consistito principalmente nei seguenti punti: una diminuzione del ruolo della Sede Apostolica per favorire la responsabilità pastorale dei singoli vescovi; la possibilità di creare giurisdizioni personali per realizzare peculiari opere pastorali e, infine, l'affidamento alle Conferenze Episcopali (volute dal Concilio) del coordinamento delle necessità pastorali comuni alla stessa Nazione che trascendono le singole diocesi.

Lo schema dell'organizzazione viene descritto a partire dall'attenzione prestata dalla Santa Sede a questo settore pastorale, continua con il compito delle Conferenze Episcopali, poi descrive la responsabilità a livello diocesano e le possibili giurisdizioni personali per dare unità di direzione a questa attività, prosegue con il compito del promotore episcopale e del direttore nazionale, passa a trattare del ruolo dei cappellani e, infine, commenta le possibili modalità di azione più o meno istituzionale dei laici e religiosi non sacerdoti in favore degli zingari.

In quanto al ruolo della Santa Sede, va ricordato che il Romano Pontefice, in quanto successore di San Pietro quale Vicario di Cristo per la Chiesa universale, è « costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale sia il bene delle singole Chiese »<sup>(16)</sup>, onde il *munus petrinum* si trova in primo piano al momento di rendere operante nella Chiesa l'auspicio conciliare relativo al particolare interessamento che devono avere i Pastori « per quei fedeli che, a motivo della loro condizione di vita, non possono godere a sufficienza della comune ordinaria cura pastorale »<sup>(17)</sup>. Attualmente il *munus petrinum* rivolto a questo tipo di fedeli si canalizza istituzionalmente attraverso un apposito Dicastero, per l'appunto il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, a

---

umana (si pensi, per esempio, alla configurazione dell'ufficio di cappellano e alla disciplina sulle facoltà per sentire confessioni), ma non di tutti, e, concretamente, non dell'organizzazione prevista dalla norma del 1969 a livello delle Conferenze Episcopali. Comunque sia, quest'organizzazione esiste di fatto, e ad essa si riferiscono gli « Orientamenti ».

<sup>(16)</sup> VATICANO II, decr. *Christus Dominus*, n. 2.

<sup>(17)</sup> *Ibidem*, n. 18. Un tale interessamento ha molte sfaccettature e può compiersi in modi molto diversi. A parte il ruolo di supplenza, sempre possibile, in virtù del quale il Romano Pontefice potrebbe intraprendere iniziative specifiche per assistere spiritualmente, in maniera più o meno diretta, i fedeli necessitati di una cura pastorale specifica, al Papa spetta soprattutto il compito di promuovere e di coordinare l'attuazione pastorale svolta nelle diverse parti del mondo.

cui viene affidato, a norma degli artt. 149 e 150 della cost. ap. *Pastor Bonus*, citati dagli «Orientamenti» (n. 81), il compito di rivolgere «la sollecitudine pastorale della Chiesa alle particolari necessità di coloro che sono stati costretti ad abbandonare la propria patria o non ne hanno affatto» (art. 149) e l'impegno «perché nelle Chiese locali sia offerta un'efficace ed appropriata assistenza spirituale, se necessario anche mediante opportune strutture pastorali, sia ai profughi ed agli esuli, sia ai migranti, ai nomadi e alla gente del circo» (art. 150).

Il compito di questo Dicastero rientra nelle caratteristiche di un Pontificio Consiglio, vale a dire, esso si muove sul piano della promozione e del coordinamento, anziché su quello del governo. Ciò è consono con la sensibilità attuale, secondo cui non si vuole intaccare il ruolo dei vescovi nelle loro diocesi<sup>(18)</sup>. Rimangono, peraltro, intatte le competenze di governo degli altri Dicasteri relative a materie che possono essere presenti nella pastorale in favore degli zingari (questioni liturgiche, disciplina del clero, creazione di nuove giurisdizioni, ecc.).

Una volta segnalato il ruolo del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, il Documento (n. 83) tratta del compito delle Conferenze Episcopali (o, come tiene a precisare in questi casi, alla corrispondente struttura gerarchica delle Chiese orientali cattoliche). Basta pensare alle caratteristiche del fenomeno pastorale degli zingari e alla ragion d'essere di questi organismi per accorgersi della rilevanza del ruolo che possono svolgere le Conferenze dei Vescovi. Come previsto dalla citata Istruzione del 1969, gli «Orientamenti» fanno perno sulla Commissione per la pastorale dei migranti e gli itineranti, prospettata per i Paesi in cui questo fenomeno pastorale è specialmente sentito, volta a canalizzare la responsabilità delle Conferenze Episcopali.

Più avanti (nn. 89 a 91), il Documento riprende il ruolo dei responsabili di questo tipo di pastorale a livello nazionale, considerando specificamente quello del vescovo promotore e del direttore nazionale. Si tratta di due figure già previste dalla *Exsul Familia*. Riguardo il Direttore nazionale, gli «Orientamenti» (nn. 90 e 91) si limitano a richiedere in lui una «vasta conoscenza della popolazione zingara, con visione internazionale ed esperienza sul terreno e di lavoro in équipe», per passare subito ad augurare determinate azioni in favore degli zingari. In quanto al vescovo promotore, si chiede la sua presenza all'interno delle Conferenze Episcopali (si intende laddove gli zingari siano presenti); anche se si parla di vescovo promotore della pastorale per gli zingari, nulla impedisce, che sia lo stesso vescovo

<sup>(18)</sup> In questo punto è notevole la differenza con quanto disposto dalla cost. Ap. *Exsul Familia*, in cui si davano numerose competenze alla S. Congregazione Concistoriale (cfr. Tit. II, cap. I).

promotore della pastorale per i migranti e gli itineranti in generale. Di questo vescovo, cioè di questo membro della Conferenza Episcopale (o struttura equivalente orientale) si auspica che abbia un'esperienza nell'ambito della pastorale con gli zingari, e in ogni caso che abbia la formazione sufficiente per comprendere il mondo zingaro. In quanto ai compiti, gli si affida quello di essere in contatto con i responsabili della pastorale per gli zingari e quello di promuovere l'azione pastorale. Infine, il Documento afferma che nei Paesi in cui la popolazione zingara è rilevante, uno dei primi compiti del Vescovo promotore sarà «quello di creare una struttura pastorale nazionale/sinodale, regionale o nell'ambito di una specifica Chiesa *sui iuris*, o di rafforzare quella esistente», ma non viene descritta una tale struttura, per cui può variare da Paese a Paese. In ogni caso, rimane fermo il principio, già espressamente affermato nella *Exsul Familia*, che l'ufficio di Vescovo promotore (come del resto anche quello di Direttore nazionale) non comporta nessuna potestà di giurisdizione.

I nn. 84 a 86 del Documento sono dedicati alla responsabilità dei vescovi nei confronti della popolazione zingara. Sono molteplici le considerazioni e le sollecitazioni che vengono fatte ai vescovi, tutte quante basate sui principi giuridici della costituzione della Chiesa prima ricordati. Va rilevata la considerazione secondo cui i vescovi devono custodire al contempo l'unità della Chiesa particolare e l'identità zingara; se non si rispettasse l'identità degli zingari, afferma il Documento, «la Chiesa particolare non potrebbe neppure costruire la propria unità». Una tale affermazione, davvero contundente, si comprende se si pensa alla necessaria cattolicità della Chiesa particolare.

I nn. 87 e 88 sono dedicati a possibili strutture pastorali di giurisdizione personale. Il Documento parte dalla considerazione del carattere supradiocesano del fenomeno pastorale degli zingari: «occorrerà dunque pensare — affermano gli Orientamenti (n. 87) — alla possibilità di una direzione interdiocesana o nazionale/sinodale, che faccia capo alla Conferenza Episcopale [...] A questo proposito potrebbe risultare utile, o addirittura necessaria, un'unità di direzione pastorale che segua efficacemente il lavoro e le condizioni in cui vivono i Cappellani e gli altri Operatori pastorali, ferma restando la potestà dei Vescovi diocesani». Poiché il fenomeno pastorale è presente in tutto il territorio nazionale, può essere molto utile, infatti, un'unità di direzione a livello nazionale dell'attività dei cappellani capace anche di prendersi cura delle condizioni di vita dei sacerdoti e degli altri operatori pastorali. Ma una tale direzione, per essere effettiva, ha bisogno della sufficiente potestà di giurisdizione. Perciò continua il Documento, al n. 88, con l'affermazione che «una soluzione complessiva, duratura, più sicura e con adeguati margini di autonomia — sempre in armonica convergenza con le Autorità ecclesiali locali — potrebbe essere cercata nell'ambito delle strutture pastorali previste nella legi-

slazione e nella prassi della Chiesa», facendo riferimento alle prelature personali previste dal Vaticano II e regolate dal Codice del 1983<sup>(19)</sup>.

Con l'erezione di una prelatura personale, la Santa Sede attribuisce ad un prelado (e ai suoi successori) una potestà di giurisdizione ecclesiastica capace di reggere una peculiare attività pastorale di sacerdoti (che, se secolari, possono anche incardinarsi nella prelatura) in favore di fedeli di più diocesi, i quali continuano ad appartenere a tutti gli effetti alle diocesi locali (e perciò rimane ferma la competenza dei vescovi diocesani su quei fedeli). L'erezione di una prelatura può essere, quindi, frutto dello sviluppo naturale dell'organizzazione in favore degli zingari, come succederebbe se venisse nominato prelado lo stesso vescovo promotore<sup>(20)</sup>. Perciò la soluzione della prelatura personale è stata indicata dall'art. 16 § 3 dell'Istruzione *De pastoralis migratorum cura* e prospettata più volte a proposito della pastorale in favore dei migranti e nomadi<sup>(21)</sup>. Spetta comunque alla Santa Sede, sentite le Conferenze Episcopali interessate, giudicare l'opportunità di

(19) Cann. 294-297. L'esarcato personale (cfr. can. 311 § 1 del Codice delle Chiese Orientali) può equivalere nel diritto orientale alle prelature personali.

(20) L'atto di erezione della prelatura e gli statuti possono determinare molti particolari della prelatura (ambito di azione, competenze del prelado, ecc.). Senza escludere altre soluzioni, sembra logico che per questo tipo di pastorale le prelature siano nazionali, essendo molto conveniente l'inserzione del prelado nel seno della Conferenza Episcopale, allo scopo di favorire la comunione tra l'azione pastorale della prelatura e quella delle diocesi.

(21) Cfr., p. es., A. BENLLOCH POVEDA, *La nuova legislazione canonica sulla mobilità sociale, in Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo codice di diritto canonico*, Padova 1992, p. 14; J. BEYER, *The new Code of Canon Law and pastoral care for people on the move*, in PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA PASTORALE DELLE MIGRAZIONI E DEL TURISMO, *Migrazioni. Studi interdisciplinari*, Centro Studi Emigrazioni Roma 1985, vol. 1, pp. 177-179; P.A. BONNET, *The fundamental duty-right of the migration faithful*, in *ibidem*, vol. 1, p. 209; L. SABBARESE, *Girovaghi, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica*, Roma 2006, p. 93.

È interessante la lettura dei verbali di una Plenaria del Pontificio Consiglio della Pastorale con i Migranti e gli Itineranti: «Una Prelatura Personale è vista come la miglior soluzione per la pastorale degli zingari, un gruppo etnico omogeneo e radicalmente tagliato fuori da qualsiasi normale contatto pastorale (10.4.1). Alla sua direzione dovrebbe esserci un Vescovo che conosca la loro mentalità e la loro lingua (11.5.2; 11.2.2) (...) I lavoratori agricoli migranti, ce ne sono due milioni negli Stati Uniti, "che non vivono da nessuna parte ma dappertutto", dovrebbero essere seguiti da una prelatura personale (5.2.1). Appare utile una prelatura personale temporanea in casi di spostamenti di massa (7.2.1)» (S. TOMASI, *La missione del Pontificio Consiglio alla luce di una inchiesta presso le Conferenze Episcopali - attese e proposte*, in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *La missione del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti nel crescente fe-*

erigere una nuova prelatura personale per dare un'unità di giurisdizione, valutando la rilevanza del fenomeno pastorale e di altre circostanze, tra cui la necessità di occuparsi della formazione e di altri aspetti della vita dei sacerdoti coinvolti in questa specifica pastorale.

Elemento di capitale importanza nella pastorale per gli zingari è, logicamente, il cappellano. Negli «Orientamenti» (nn. 92-95) si insiste sulla necessità della speciale preparazione del cappellano, il quale potrebbe anche essere nominato formalmente missionario a norma del can. 784. Ciononostante, si ricorda anche la responsabilità dei parroci e, quindi, la necessità di coordinamento tra le parrocchie e le cappellanie.

La disciplina vigente sui cappellani degli zingari è molto semplice, se comparata con quella prevista dalla *Exsul Familia*, dovuto a diverse cause. Innanzitutto, va tenuto conto che in seguito al decentramento voluto dal Vaticano II, i cappellani di speciali categorie di fedeli non vengono più nominati dalla Sede Apostolica, ma dai singoli vescovi. Un altro fattore da tenere presente è il fatto che attualmente si conta su una regolamentazione generale dell'ufficio del cappellano (cann. 564 a 572), in modo tale che non occorre più specificare alcuni profili di questa figura. Infine, è da rilevare che il sistema delle facoltà ministeriali è stato molto semplificato, da una parte, perché le facoltà per ascoltare confessioni concesse dall'Ordinario del luogo di incardineazione o del luogo nel quale hanno il domicilio hanno in linea di massima validità ovunque (can. 967 § 2) e, dall'altra, perché i vescovi diocesani godono attualmente di maggiore potere per concedere certe facoltà a qualsiasi sacerdote. Perciò nel Documento commentato si chiarisce che le facoltà speciali di cui godevano i cappellani degli zingari in forza del decreto della Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e degli Itineranti, del 19 marzo 1982, non vengono nuovamente raccolte perché non necessarie, in quanto sono facoltà che possono essere in possesso di tutti i sacerdoti oppure che possono essere elargite all'occorrenza dai vescovi competenti.

Infine, gli «Orientamenti» trattano degli operatori pastorali, zingari o no, «con una responsabilità precisa ed eventualmente con "lettera di missione" del Vescovo» (n. 96) e di altre forme di cooperazione del laicato e dei religiosi (mediante le cosiddette «comunità-ponte», in équipe o singolarmente). La questione è di grande rilevanza sotto il profilo pastorale, ma in una considerazione astratta non pone speciali problemi giuridici, benché essi possano presentarsi nella vita pratica. Merita comunque di essere rilevato il principio generale con cui inizia il n. 99: «Da una pastorale ben impostata dovrebbe na-

---

*nomeno odierno della mobilità umana. Atti della XII Riunione Plenaria, Vaticano 19-21 Ottobre 1993, Città del Vaticano, p. 140).*



scere, come frutto naturale, un "protagonismo" degli stessi Zingari». Infatti, la migliore evangelizzazione avverrà quando all'interno delle famiglie zingare ci siano laici ben formati (anche se non sono «operatori pastorali») che con la loro testimonianza di dottrina e di vita portino Cristo ai loro parenti e amici.

In conclusione di queste riflessioni attorno agli aspetti organizzativi dell'attività pastorale in favore degli zingari, andrebbe richiamato il principio della *salus animarum*, la cui valenza è tra l'altro quella di essere guida dell'organizzazione pastorale della Chiesa. In questo senso, costituisce una chiave di lettura di tutto il Documento l'affermazione contenuta nel suo n. 33, quando dinanzi alla considerazione dei pericoli del materialismo e delle sette, dichiara che le attuali circostanze «imprimono un'urgente spinta all'azione pastorale» in favore degli zingari. L'urgenza pastorale si dovrà manifestare in primo luogo in ciò che è proprio dell'azione pastorale, vale a dire l'amministrazione dei beni salvifici, cioè la trasmissione della parola di Dio (principalmente la catechesi) e l'amministrazione dei sacramenti, che sono, appunto, i beni che riguardano direttamente la salvezza delle anime, senza confondere la missione della Chiesa con la mera attività di beneficenza<sup>(22)</sup>, ma allo stesso tempo senza dimenticare, naturalmente, che fa parte della missione della Chiesa la testimonianza della carità — che anch'essa costituisce un mezzo di evangelizzazione, come rilevato recentemente dal magistero del Romano Pontefice<sup>(23)</sup> —, tenendo conto della speciale importanza che una tale testimonianza ha nei rapporti con la popolazione zingara.

*Eduardo Baura*

---

<sup>(22)</sup> Sul punto rinvio a E. BAURA, *Pastorale e diritto nella Chiesa*, in *Vent'anni di esperienza canonica: 1983-2003*, a cura del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Città del Vaticano 2003, pp. 159-180.

<sup>(23)</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, Enc. *Deus Caritas est*, del 25 dicembre 2005, in AAS, 98 (2006), pp. 217-252.